



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I° "F. BERTON"

Via U. Foscolo, 5 – 32034 Pedavena (BL)

Scuole di Pedavena, Seren del Grappa e Rasai

☎ 0439 300223 📠 0439 317728 ✉ blic814009@istruzione.it - blic814009@pec.istruzione.it

c.f. 82001870250

www.comprensivopedavena.it



SCUOLA PRIMARIA DI I GRADO

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 58 del 15.05.2026

Normativa di riferimento:

D.lgs. 62/2017, DM 742/2017, CM 1865/2017, D.L. n. 150/2024, O.M. 3 del 09.01.2025, Nota MIM prot. 2867 del 23/01/2025.

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso con le famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- come evento eccezionale rispetto al mancato perseguimento di quegli obiettivi in assenza dei quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento;
- quando i costanti interventi di recupero (documentati) non si siano rilevati minimamente efficaci.

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino le seguenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica) pur in presenza di documentati interventi di recupero e l'attivazione di percorsi individualizzati che non si siano rivelati produttivi;
- mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione.

Vengono considerate deroghe a tali condizioni:

1. le assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
2. le assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia. Le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica;
3. le assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, documentate e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali,);
4. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (come da nota MIUR prot. n. 22190 del 29.10.2018);
5. le assenze dovute a partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico documentate dalla società sportiva;
6. assenze dovute a motivi etnico-culturali e religiosi;
7. profughi provenienti da Paesi in guerra.